

Allegato sub lett. A) a determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici avente ad oggetto: **LAVORI DI “COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI STABILIZZAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO”**. PRESA D'ATTO DELLA CESSAZIONE DEL SOGGETTO ORIGINARIAMENTE INCARICATO DELLA PROGETTAZIONE. INDIVIDUAZIONE DEL NUOVO SOGGETTO ED IMPEGNO DI SPESA E RIAPPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE REGOLANTE I RAPPORTI TRA ENTE E PROFESSIONISTA;

Comune di Salcedo

Provincia di Vicenza

“COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DEL DISSESTO FRANOSO IN LOCALITÀ SOSTIZZO”

Incarico per il proseguo dell'attività professionale per subentro a precedente soggetto in ordine alle prestazioni tecniche per l'esecuzione dei lavori di cui all'intervento sopra citato.

(limitatamente a: coordinamento sicurezza in fase esecutiva, Direzione dei Lavori, contabilità, collaudo e/o C.R.E., altri atti e/o procedimenti propedeutici alla pratica e riconducibili alla tipologia dell'incarico professionale).

CONVENZIONE DI INCARICO

PREMESSE:

- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 89/T del 02.12.2015, si è provveduto ad affidare allo Studio Tecnico Associato GEOS di Marostica (VI) l'incarico per effettuare la progettazione definitiva-esecutiva dell'opera in oggetto (limitatamente a progettazione e coordinamento sicurezza in fase progettuale), previo corrispettivo di € 3.298,88 comprensivo di oneri ed IVA;
- con deliberazione di G.C. n° 49 del 16.12.2015 l'ente comunale ha approvato la progettazione definitiva-esecutiva, di cui sopra provvedendo di seguito all'inserimento nella piattaforma ReNDIS-Web con riferimento al DPCM 28.05.2015 al fine di richiedere l'ammissione al finanziamento;
- con nota datata 12.11.2019 il Commissario Straordinario Delegato della Regione Veneto ha notificato l'avvenuto inserimento dell'opera tra quelle beneficiarie del finanziamento;
- con comunicazione pervenuta al prot. com.le n° 3222/19 in data 28.11.2019, il geologo dr. L. Stevan, comunicava che lo Studio Tecnico Associato GEOS (costituito dal geologo Luigi Stevan con funzioni di progettista e dall'ing. S. Slomp, collaboratore per le parti strutturali) aveva cessato, a far data dal 31.10.2018, l'attività e che da parte degli stessi sussisteva la disponibilità ad assumere le attività precedentemente commissionate a GEOS e considerate commesse “in itinere” per ultimarle;
- al fine di procedere ad espletare la procedura per l'affidamento dei lavori nel rispetto delle tempistiche ed a fronte del notevole tempo intercorso dalla prima progettazione (2015) alla comunicazione del finanziamento (2019) si è reso necessario far effettuare con la massima urgenza, agli stessi professionisti, un'aggiornamento degli elaborati progettuali revisionati sulla base delle nuove disposizioni e normative in materia (rinominando il tutto “progettazione esecutiva”), approvati con deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019;
- con l'affidamento dell'incarico professionale allo Studio Tecnico Ass.to GEOS erano state commissionate le sole mansioni afferenti alla progettazione definitiva-esecutiva ed al coordinamento per la sicurezza in fase progettuale e con determinazione n° 89/T del 02.12.2015 risultava essere stato liquidato e pagato il compenso professionale, per cui, nella fattispecie, il nuovo incarico (inerente al completamento delle fasi progettuali di cui è oggetto la presente convenzione), non assume le caratteristiche della c.d. “commessa in itinere”;
- con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° del .03.2020, si è provveduto ad affidare, per le motivazioni ampiamente rubricate nel provvedimento stesso, l'incarico per effettuare il completamento delle mansioni professionali necessarie per l'esecuzione dei lavori e più precisamente quelle riportate in dettaglio al successivo articolo 1 della presente convenzione, al geologo dr. L. Stevan di Marostica (VI), iscritto al relativo Albo professionale (Regione Veneto) al n° 59, previo corrispettivo di € 7.574,00 (importo comprensivo di contributo cassa, bollo ed al netto dell'IVA trattandosi di professionista operante in regime forfettario) e presto atto che lo stesso ha segnalato e confermato l'intenzione di avvalersi a titolo di “collaboratore” dell'Ing. Silvia Slomp (iscritta all'Ordine degli Ingegneri della provincia di Vicenza al n° 2810) per l'espletamento delle mansioni rientranti nelle specifiche competenze dei laureati iscritti agli

ordini degli Ingegneri e/o degli Architetti (calcoli e relazioni strutturali per opere soggette al D.M. 17.01.2018 "Norme tecniche per le costruzioni");

TUTTO CIÒ PREMESSO tra le parti:

- COMUNE DI SALCEDO con sede in Salcedo via Roma, 4/c – cf. 84002530248 – nella figura del Responsabile Area Servizi Tecnici, nonché RUP (Responsabile Unico del Procedimento), geom. Maurizio Covolo, a ciò preposto in forza di determinazione sindacale n° 02 del 20.05.2019, di seguito per comodità denominato anche "Comune";
 - STEVAN dr. LUIGI n. Marostica (VI) il 05.09.1940 ivi residente e con studio tecnico in 36063 Marostica (VI) via D. Alighieri, 17 – cf. STVLGU40P05E970P, p. IVA 00634730248, iscritto all'Ordine dei Geologi della Regione Veneto al n° 59, di seguito per comodità denominato anche "Professionista";
- si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1: Oggetto dell'incarico

L'incarico professionale per il completamento delle mansioni tecniche afferenti all'opera sopra citata, seguente a quanto già svolto dallo Studio Tecnico Associato GEOS, attiene alle seguenti prestazioni:

- coordinamento sicurezza in fase esecutiva;
- Direzione dei Lavori;
- contabilità;
- collaudo e/o Certificato di Regolare Esecuzione;
- altri atti e/o procedimenti propedeutici all'intervento in questione ed alla realizzazione dei lavori e riconducibili alla tipologia dell'incarico professionale;

Tutti gli atti, procedure, documentazioni e quant'altro riconducibili all'incarico dovranno essere conformi alle normative vigenti in materia di LL.PP. ed in particolare a quanto previsto dal vigente D. Lgs. n° 50/2016 e s.m.i.;

Tutti gli atti e documenti inerenti e conseguenti all'attività e riconducibili ai lavori ed alla loro esecuzione dovranno essere fatti pervenire alla Stazione Appaltante e depositati al protocollo comunale entro e non oltre 7 (sette) gg. dalla data dell'evento in cui gli stessi abbiano a verificarsi;

Art. 2: Norme generali

Il "Comune" si riserva la facoltà di dare al professionista le direttive generali per raggiungere gli obiettivi che l'Amministrazione intende conseguire. Il "Professionista" si impegna a dare periodiche informazioni circa l'andamento dei lavori ed a collaborare con l'Amministrazione Comunale per eventuali acquisizioni di pareri e/o quanto altro necessario presso terzi, Enti, ecc.

Art. 3: Compensi professionali

I compensi professionali risultano quelli indicati nel quadro economico di spesa riportato nell'allegato "Computo metrico estimativo e quadro economico" (codice elaborato 15_49_011) della progettazione esecutiva approvata con deliberazione di G.C. n° 36 del 18.12.2019, al netto di quanto già corrisposto allo Studio Tecnico Associato Geos per le prestazioni da questa precedentemente effettuate e che risultano essere state liquidate con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° 55/T del 07.07.2016 per un ammontare complessivo, IVA compresa, di € 3.298,88.

I compensi di cui alla presente convenzione e con richiamo al nuovo affidamento effettuato con determinazione del Responsabile Area Servizi Tecnici n° del2020 risultano pertanto così desunti: quadro economico di spesa: voce C "Somme a disposizione della Stazione Appaltante" importi di cui alle voci:

- 7b, (spese tecniche per direzione lavori, contabilità, certificato di regolare esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, oneri previdenziali inclusi) per € 7.072,00
- 10 (spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto, collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici, oneri previdenziali inclusi) per € 500,00;

per un ammontare complessivo così ripartito:

onorario di cui a voce 7b e 10 (€ 6.933,33 + 420,20)	€	7.423,53
oneri previdenziali (contr. Cassa 2% su €7.423,53)	€	148,47
Imponibile complessivo:	€	7.572,00
IVA non applicata per regime forfettario:	€	0,00
Imposta bollo in misura fissa	€	2,00
totale del compenso professionale:	€	7.574,00

(diconsi euro settemilacinquecentosettantaquattro e centesimi zerozero).

Art. 4: Termini per la redazione/consegna elaborati, completamento dei lavori:

Con richiamo alle normative legislative che hanno finanziato l'opera, ed in particolare al D.P.C.M. 20.02.2019, alla deliberazione CIPE n° 35 del 18.08.2000, al D.M. 04.09.2019 n° 255 nonché delle

comunicazioni inviate al Commissario Straordinario Delegato della Regione Veneto in merito al cronoprogramma dei lavori ed alla loro ultimazione, viene fissata alla data preventivata del 15 aprile 2020 quella della "consegna dei lavori" ed alla data del 15 agosto 2020 quella di ultimazione dei lavori. Entro il termine di 30 gg. decorrenti dall'ultimazione dei lavori dovranno essere concluse e consegnati alla Stazione Appaltante tutti gli atti/documenti e quant'altro necessario per la rendicontazione dell'opera agli enti superiori.

In ordine agli atti/documenti/certificati ecc. che nel proseguo dei 120 gg. lavorativi la DD.LL. è tenuta ad emettere ed a far pervenire al protocollo comunale si richiamano i contenuti del precedente punto 1 della presente "Convenzione".

Sono fatte salve eventuali proroghe sulle tempistiche che dovessero rendersi necessarie a fronte del notevole lasso temporale intercorso tra la prima redazione progettuale (anno 2015) e la realizzazione dei lavori (anno 2020), attesa la specificità dell'intervento (messa in sicurezza di un dissesto franoso e di strutture esistenti lesionate, poste all'interno dell'area stessa) e per il quale si ravveda la necessità di operare diversamente anche mediante una revisione degli elaborati progettuali da attuarsi con "variante" in corso d'opera.

Art. 5: Termini per l'esecuzione dell'incarico professionale, penale

Le tempistiche e comunque il termine fissato entro cui il professionista dovrà far pervenire tutti gli documenti di cui alle mansioni indicate nell'elenco riportato al precedente art. 1) sono quelle indicate all'art. 4 poiché il finanziamento dell'opera è subordinato al rispetto delle tempistiche indicate in sede di inserimento dell'opera sulla piattaforma ReNDIS-Web e delle tempistiche desumibili dalle indicazioni progettuali contenute nel Capitolato Speciale d'Appalto (parte Amministrativa) di cui all'elaborato 19_02_005 del progetto esecutivo; Per ogni giorno di ritardo sui termini indicati agli artt. 1 e 4 della presente Convenzione il Comune applicherà una penale come indicato al successivo art. 10.

Art. 6: Modalità di pagamento

Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato esclusivamente nei confronti del soggetto incaricato così come individuato nella determinazione di affidamento dell'incarico per le prestazioni di cui alla presente convenzione (rif. art. 1). I compensi professionali dovuti ai collaboratori indicati dal "professionista" e di cui quest'ultimo intende avvalersi sono ricompresi pertanto nell'importo complessivo già rubricato al precedente punto 3).

Il "Comune" non sarà pertanto tenuto al pagamento di alcuna prestazione professionale che nell'ambito dei lavori sia resa e/od effettuata anche da altri eventuali collaboratori o figure tecniche di cui l'affidatario debba esternamente avvalersi e per i quali dovrà comunque ottenere il preventivo nulla osta da parte della Stazione Appaltante.

I compensi relativi alle prestazioni verranno liquidati alla presentazione della parcella professionale.

La richiesta di corresponsione del pagamento dell'onorario dovuto sarà effettuata in unica modalità.

La liquidazione degli onorari professionali potrà essere effettuata solo previa avvenuta verifica delle regolarità contributive e/o quant'altro le vigenti disposizioni normative in materia prevedano in materia di accertamenti.

Art. 7: Responsabilità per infortuni

In caso di infortunio che dovesse accadere al "Professionista" o suoi collaboratori, ivi comprese attrezzature mezzi e/o quant'altro da questi utilizzato od utilizzabile, nell'espletamento dell'incarico di cui è oggetto la presente convenzione, non potrà essere accampata alcuna pretesa nei confronti dell'Amministrazione Comunale.

Art. 8: Assicurazione per danni responsabilità civile

Il "Professionista" dichiara di essere in possesso di specifica polizza assicurativa di responsabilità civile professionale in ottemperanza al disposto di cui all'art. 8, commi 4 e 5, della L.R. n° 27/2003 attestando con la sottoscrizione della presente convenzione che la stessa copre interamente il valore dei lavori oggetto di progettazione. A semplice richiesta del "Comune" il "Professionista" si impegna a produrne copia.

Art. 9: Controversie

Tutte le controversie relative al presente disciplinare e/o derivanti dall'incarico di cui è oggetto la presente convenzione, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento di accordo bonario, saranno deferite alla cognizione del giudice competente.

Art. 10: Inadempienze

Fatto salvo quanto contenuto all'art. 6 della presente Convenzione, nel caso in cui il Comune di Salcedo, ritardi senza motivata giustificazione i pagamenti alle scadenze stabilite, è facoltà del "Professionista" richiedere gli interessi secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni in materia.

Nel caso il "Comune" di propria iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca del presente incarico, al "Professionista" saranno corrisposti gli onorari ed il rimborso spese per il lavoro fatto e predisposto fino alla data della comunicazione senza alcuna maggiorazione.

Nel caso in cui sia il "Professionista" a recedere dall'incarico senza giusta causa, il "Comune" avrà diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti di cui dovrà essere data dimostrazione, tenuto conto della natura dell'incarico.

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data di consegna dell'intera documentazione come da vigenti disposizioni di cui al DPR 207/2010, e, come previsto all'art. 4 della presente Convenzione, viene stabilita a carico del "Professionista" una penale pari all'uno per mille del valore indicato all'art. 3 della presente convenzione (su € 7.574,00 = € 7,57 dicensi euro sette e centesimi cinquantasette);

Art. 11: Incompatibilità

Il "Professionista" dichiara, sotto la propria responsabilità:

- che con il presente incarico non vengono violate le norme vigenti in materia di incompatibilità per le prestazioni professionali per conto di Enti Pubblici e che pertanto non ha rapporti con Amministrazioni od Enti Pubblici che ostino all'esercizio della libera professione, né altri rapporti che possano essere in contrasto con l'incarico ricevuto, impegnandosi, in ogni caso, a far pervenire al "Comune" l'eventuale prescritta autorizzazione.
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni divieto di cui all'art. 253 del DPR 207/2010;
- di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione previste dall'art. 12 del D.Lgs. 157/95 così come modificato dal D.Lgs. 65/2000;
- di essere in possesso dei requisiti necessari per assumere l'incarico di coordinatore della sicurezza (sia in fase progettuale, sia in fase esecutiva) ai sensi del D.Lgs. 494/1996 e s.m.i.;
- di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative e di essere in regola con i relativi versamenti;
- di avvalersi qualora sia fatto ricorso a figure esternalizzate a titolo di collaborazione o quant'altro, di soggetti che non si trovino in condizioni o cause che ostino all'esercizio della libera professione, né a contrarre rapporti (anche se di tipo indiretto) con la P.A.;

Art. 12: Facoltà del "Professionista"

E' accordata al "Professionista" la facoltà di avvalersi della collaborazione di altri colleghi che potranno palesemente anche essere menzionati, restando egli il solo responsabile verso il "Comune" ed unico titolare del rapporto di cui alla presente convenzione e senza che nulla sia dovuto dall'Amministrazione comunale ad eventuali collaboratori.

Per l'eventuale ricorso a collaboratori o figure tecniche di cui l'affidatario debba esternamente avvalersi lo stesso dovrà comunque ottenere il preventivo beneplacito da parte della Stazione Appaltante.

Art. 13: Spese, registrazioni

Spese per eventuali bolli, diritti di segreteria, del presente atto sono a carico del "Professionista" incaricato. La presente scrittura privata potrà essere oggetto di registrazione in caso d'uso anche a semplice richiesta di una sola delle parti.

Art. 14: Esecutività

La presente convenzione è impegnativa per il "Professionista" dopo la sua sottoscrizione mentre per il "Comune" lo diverrà solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento d'incarico.

Salcedo, addì

Il "Comune":

Il "Professionista":